

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO**

Estratto dal Registro delle Deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 26
DEL 29.06.2011

OGGETTO:

Risarcimento danni IACP
c/ENEL S.P.A.
Nomina legale Avv.to
Carmen Famiglietti.

L'anno duemilaundici, il giorno del
mese dialle ore..... in
Avellino,

nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Avellino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio Segreteria

VISTA la delibera del C. di A. n. 127 del 06.04.1988
avente ad oggetto: " Regolamento affidamento incarichi
professionali"

CHE l'Istituto, con nota dell'11.9.2009, chiedeva all'Enel
l'allacciamento alla rete pubblica di n. 12 alloggi nel
Comune di Taurasi alla Via Tasso. L'Enel, in riscontro
alla nota di cui innanzi, comunicava, con nota pervenuta
il 9.10.2009, il preventivo di spesa per l'allacciamento
del nuovo fabbricato. L'Istituto provvedeva al pagamento
di quanto richiesto oltre a tutti gli ulteriori adempimenti;

CHE, con nota del 17.11.2010, l'Enel comunicava che
l'allacciamento era subordinato alla cessione del suolo
da parte del Comune di Taurasi per l'installazione della
nuova cabina di trasformazione necessaria per
l'alimentazione del complesso, ma che il Comune non
aveva ottemperato a quanto richiesto;

CHE l'IACP trasmetteva la nota del Punto Enel al
Comune di Taurasi il quale comunicava all'Enel S.p.A di
non aver mai ricevuto richiesta di cessione di un suolo
per la realizzazione della cabina, che, comunque,
risultava quantomeno singolare che l'Enel sollevasse
soltanto in quel momento il problema, dopo avere da
tempo preventivato i lavori a farsi ed avere incassato
dall'IACP già del 28.10.2009 gli oneri per l'allacciamento
per la fornitura di utenze che avranno complessivamente

una potenza installata molto modesta e, comunque, inferiore a 50 KW, e che in ogni caso la predetta cessione del suolo non costituiva un obbligo per il Comune, ma solo un atto di proficua collaborazione tra Enti per la risoluzione di un problema di interesse della collettiva. Ciò non di meno il Comune manifestava la totale disponibilità a collaborare al problema sollevato da Enel ed a cedere un suolo del proprio patrimonio immobiliare, tecnicamente idoneo alla installazione di una cabina; CHE l'Istituto più volte comunicava all'Enel l'ultimazione dei lavori, ma gli alloggi non potevano e non possono essere consegnati agli aventi diritto dal momento che la Società non provvede ancora all'erogazione dell'energia elettrica;

RITENUTO opportuno instaurare un giudizio, al fine di dichiarare l'obbligo dell'Enel di adempiere a quanto richiesto e condannare la stessa al risarcimento dei danni patiti giusta il perdurante inadempimento, innanzi all'A.G. competente, per difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente;

SENTITO il Direttore Generale,

DETERMINA

di affidare l'incarico di cui in premessa all'Avv. Carmen Famiglietti, con studio in Avellino alla Via Tagliamento n. 43, con le modalità e i termini di cui alla convenzione da sottoscrivere prima dell'inizio dell'espletamento dell'attività con il citato professionista per la regolamentazione dei compensi spettanti.

=====
VISTO
Per la legittimità
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio GUASTAFERRO
=====